



COMMISSIONE GIUDICANTE FEDERALE

DECISIONE N° 20 – 2011/2012

La Commissione Giudicante Federale, riunitasi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma - il giorno 20 giugno 2012 ha esaminato il deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico di

- Antonino Maria D'Evola (n. 325153), nella qualità di giocatore tesserato per la società Rugby Enna, per le contestate violazioni degli artt. 21.1, 21.2; 23.1 lett. a del Regolamento di Giustizia;
- Salvatore Ferrarello (n. 49065), nella qualità di accompagnatore della società ASD Rugby Enna, per le contestate violazioni degli artt. 21.1, 21.2; 23.1 lett. a del Regolamento di Giustizia;
- Francesco Rivoli (n. 49069), nella qualità di Presidente /allenatore della società ASD Rugby Enna, per la violazione degli artt. 21.1, 21.2; 23.1 lett. a del Regolamento di Giustizia;
- Società Rugby Enna per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia

omissis

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Antonino Maria D'Evola la sanzione dell'interdizione di anni 1 (uno)
- per Salvatore Ferrarello la sanzione dell'interdizione di anni 3 (tre)
- per Francesco Rivoli la sanzione dell'interdizione di anni 3 (tre)
- per la Società Rugby Enna 20 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 nel campionato di competenza (under 16) ed Euro 500,00 (cinquecento) di sanzione pecuniaria

Il Presidente della Commissione Giudicante Federale
F.to Avv. Gianfranco Tobia

PUBBLICATA IN DATA 21 GIUGNO 2012